



La Polizia Giudiziaria: Compiti Funzioni Attività



ART. 55 cpp

1. “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’ applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’ autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli Ufficiali e dagli Agenti di polizia giudiziaria.”



LE PRINCIPALI FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA:

A. Funzione investigativa: consiste nella ricerca delle fonti di prova e nella raccolta di ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto costituente reato e per l'individuazione del colpevole;



B. Funzione repressiva consiste nel dovere di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori e si identifica nel dovere di interrompere l' iter criminoso e le conseguenze che possano derivare da un fatto costituente reato;

C. Funzione esecutiva è un'attività di mero ausilio al P.M. o al Giudice e si sostanzia nell'attività di notificazione ed esecuzione di ordinanze ed atti del procedimento penale delegati dalla stessa A.G.



Polizia Amministrativa e di sicurezza

Differenze:

- Obbligo istituzionale di prevenire i delitti e mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica;
- Tutelare la sicurezza dei cittadini ed evitare che gli interessi fondamentali della società civile vengano lesi da azioni o minacce che ne turbino l'equilibrio;
- Natura preventiva.



L' ORGANIZZAZIONE

ART. 56 cpp

- “1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell' autorità giudiziaria:
- a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
 - b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
 - c) dagli Ufficiali e dagli Agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.”



ART. 57 cpp

1. Salve le disposizioni delle Leggi speciali, sono Ufficiali di polizia giudiziaria:

- I dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti appartenenti alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato ai quali l'ordinamento delle singole Amministrazioni riconosce tale qualità;
- Gli ufficiali superiori ed inferiori i marescialli e brigadieri dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza;
- Il Sindaco dei Comuni dove non abbia sede un Ufficio della Polizia di Stato ovvero un Comando dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.

Sono Agenti di polizia giudiziaria:

- gli agenti e gli assistenti della Polizia Penitenziaria.

Ufficiali e Agenti di P.G.

a competenza limitata

**Ufficiali e
Agenti**



Ausiliari



Coadiutori

I vigili urbani o figure simili, rivestono la qualifica propria di P.G. solo in servizio e nell'ambito del territorio ove operano, diversamente dalle forze di polizia tipiche che rivestono sempre, a tutto tondo, le qualifiche ex art. 57 c.p.p.. Ciò anche in caso di *aspettativa*, salvo sospensione dal servizio attivo;

Art. 348 c.p.p., 4° co. Persone che hanno qualità professionali idonee all'espletamento di alcuni atti d'indagine. Requisito dell'idoneità morale. Obbligo di prestare la propria opera e mantenere il segreto;

Investigatori privati o agenti degli uffici di vigilanza. Obbligo di dare informazioni e collaborazione.



RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La peculiarità delle funzioni di polizia giudiziaria comporta una serie di doveri che rappresentano la manifestazione più concreta della dipendenza funzionale dall' Autorità Giudiziaria.

I principali compiti della P.G. sono delineati da specifiche disposizioni di legge ma possono sinteticamente essere enucleati nel:

1. Doveri di riferire, senza ritardo, la notizia criminis al P.M., in particolare deve riferire per iscritto gli elementi essenziali del fatto e gli atti compiuti, inerenti alla raccolta delle fonti di prova e all'identificazione delle persone, che possano riferire su circostanze utili ai fini della ricostruzione del fatto-reato. Se sono compiuti atti per i quali è necessaria la presenza del difensore, la trasmissione al P.M. deve avvenire entro quarantotto ore dal compimento degli stessi e in casi di particolare urgenza per talune tipologie di reato, la comunicazione può avvenire anche in forma orale art. 407 c.p.p.

2. Dovere di compiere gli atti ad essa specificamente delegati ed eseguire tutte le attività che il P.M. ritenga utili ai fini di un corretto e proficuo iter investigativo. La P.G. deve svolgere tutte le attività secondo le direttive del P.M., anche per fatti emersi successivamente.

3. **Dovere di mantenere il segreto:** l'art. **329 c.p.p.** prevede che gli atti d'indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. La P.G. ha, inoltre, il dovere di informare il P.M. delle fonti di prova di cui sia venuta a conoscenza;

4. Divieto di consigliare le persone coinvolte nelle indagini sulla scelta del difensore di fiducia;

5. Dovere di dare immediato avviso al P.M. dell'accompagnamento di persone nei cui confronti vengono disposte le indagini o delle persone informate sui fatti;

6. Dovere di trasmettere senza ritardo (e non oltre le quarantotto ore) il verbale delle operazioni compiute ed il verbale di sequestro;

7. Dovere di informare immediatamente il P.M. dell' avvenuto arresto o fermo; la P.G. deve mettere a disposizione del P.M. la persona fermata o arrestata entro le ventiquattro ore, trasmettendo entro lo stesso termine il relativo verbale.

Anche al di fuori dei casi espressamente previsti, sussiste sempre responsabilità disciplinare per ogni omissione o ritardo ingiustificato e per ogni inosservanza delle direttive del P.M.

Da tale responsabilità può derivare una sanzione generica denominata *censura* ovvero una dichiarazione scritta e motivata di biasimo, che viene inserita nel fascicolo personale del responsabile e da cui possono derivare limitazioni alla carriera all'interno dell'organo di appartenenza.

Come già affermato in precedenza il codice colloca la Polizia Giudiziaria tra i *Soggetti* del procedimento. Si tratta di una scelta sistematica che sottolinea lo stretto rapporto della PG con l'ufficio del PM e la centralità dei compiti ad essa affidati nelle delicate fasi di avvio del procedimento. Il codice dedica alla PG un *duplice gruppo di norme*.

Il primo gruppo (artt. 55-59) definisce le funzioni della PG (art. 55) e ne delinea i profili strutturali e organizzativi, poi analiticamente regolati nelle disposizioni di attuazione (artt. 5 -20 att.), che è stato oggetto della scorsa lezione.

Il secondo gruppo di norme disciplina invece il profilo dinamico della PG: vale a dire sia l'attività di indagine che essa svolge "a iniziativa" autonoma (artt. 347-357), sia quella che essa svolge "su delega" o sulla base di "direttive" del PM (artt. 348 co. 1, 370).





ATTIVITA' A INIZIATIVA DELLA P.G.

ART. 347c.p.p.

Obbligo di riferire la Notizia di reato.

La norma disciplina l'obbligo della p.g. di riferire senza ritardo al P.M. la notizia criminis della quale è venuta a conoscenza.

La comunicazione scritta deve contenere

Elementi essenziali del fatto

Elementi idonei come fonti di prova

Coordinate temporali di acquisizione della notizia di reato

Generalità, domicilio e qls cosa utile per identificare l'indagato, l'offeso o chi può riferire notizie rilevanti

Rispetto alla precedente versione è stato modificato il termine "48 ore" con "SENZA RITARDO"
Restano due eccezioni

Obbligo di riferire entro le 48 ore nel caso di indagini d'iniziativa siano stati compiuti atti per i quali è prevista la presenza (sia obbligatoria che non) del difensore dell'indagato;

Per gravi delitti art. 275 c.3° c.p.p. (ass.ne per delinq. di stampo mafioso, strage ecc.) la comunicazione della NdR deve essere fatta immediatamente, anche in forma orale, poi per iscritto.



Art. 348 c.p.p.

Assicurazione delle fonti di prova

Nell'esercizio delle proprie funzioni, la P.G. dispone di un margine di autonomia operatività (esercitata sia d'iniziativa che su delega) prima e dopo la comunicazione della NdR. (titolare delle indagini è sempre il P.M.)

Per perseguire le finalità indicate, gli operatori hanno il potere:



- 1) Ricercare cose (strumenti o mezzi) o tracce (segni/indizi materiali) pertinenti al reato
- 2) Evitare che si alterino cose o tracce pertinenti al reato
- 3) Ricercare le persone in grado di riferire su circostanze rilevanti



Quando la P.G. compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone qualificate che non possono rifiutare la loro opera (ausiliari di p.g. comma 4).



Gli atti possono essere sia direttamente disciplinati dal codice ad es. identificazione dell' indagato; perquisizione; sequestro. oppure far parte dell' esperienza investigativa: Ad es. infiltrazioni; pedinamenti.



Nel nuovo c.p.p. non esiste un divieto assoluto per la P.G. di procedere ad atti d'iniziativa successivamente alla trasmissione della NdR. Esiste solo un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive del P.M. dopo il cui intervento, la P.G. deve compiere non solo gli atti ad essa delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie all'accertamento dei reati, ovvero richieste da elementi successivamente emersi.



Art. 349 c.p.p.

Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

Il potere d' iniziativa investigativa riconosciuto agli organi di P.G. consente loro di porre in essere una serie di attività come l' identificazione dell' indagato e del potenziale testimone

Limiti

Immediata notizia dell' accompagnamento al P.M. che se opportuno ordina rilascio

L' indagato o il testimone devono essere trattenuti per il tempo strettamente necessario non + di 12 h ed al max 24 h in casi particolarmente complessi

Facoltà di avvisare un familiare o convivente

Nuove regole antiterrorismo 2005 possibilità prelievo coattivo per esame DNA

Art. 350 c.p.p.

Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini

La norma disciplina le modalità attraverso le quali
la persona sottoposta alle indagini può rendere le
“*sommarie informazioni*”.

Sommarie informazioni: dichiarazioni provenienti dall'indagato
relative alla fattispecie criminosa per il cui accertamento vengono
effettuate le attività investigative.



L'ordinamento giuridico individua tre ipotesi nelle quali la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini prende contatto con la P.G.

L'indagato è libero ovvero non sottoposto a fermo o arresto e la P.G. assume sommarie informazioni dallo stesso tramite domande rivolte in conformità all'art. 64. in mancanza di difensore ne viene nominato uno d'ufficio.

Gli ufficiali di P.G. pongono domande sul luogo dove è stato commesso il reato o nell'immediatezza del fatto ed assumono informazioni dall'indagato anche senza la presenza del difensore (questo in caso di urgenza). Tali informazioni non possono essere usate in dibattimento.

L'indagato rende alla P.G. dichiarazioni spontanee tali dichiarazioni rese senza difensore non sono utilizzabili in dibattimento tranne che per le contestazioni di cui all'art. 503 cpp c. 3

Art. 351 c.p.p.

Altre sommarie informazioni


La norma fa riferimento alle dichiarazioni che possono essere rese da qualunque soggetto che non abbia acquisito la qualifica di indagato in relazione ai fatti per cui si procede, ma che è a conoscenza di circostanze ed elementi utili ai fini delle investigazioni.

Art. 352 c.p.p.

PERQUISIZIONI

La perquisizione è uno strumento investigativo mediante il quale si intende ricercare una determinata cosa che risulta dotata di un elevato valore probatorio in relazione al fatto di reato oggetto di indagine.

La perquisizione
può essere



Personale: quando viene eseguita sulla persona che si ritenga possa essere occultato il corpo del reato o cose pertinenti.


Locale: quando il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si ricercano in un determinato bene immobile o quando si ritiene che all'interno di quest'ultimo sia nascosto l'imputato.

Corpo del reato



Mezzo attraverso il quale viene compiuto il fatto criminoso/cose rappresentanti il prezzo prodotto profitto dell' illecito

Cose pertinenti al reato



Strumenti o mezzi legati alla fattispecie criminosa tali da consentire di rilevare dati utili per la ricostruzione e l' accertamento dei fatti relativi alla ricostruzione dell' illecito.

Flagranza di reato

Ufficiali di
P.G.:
perquisizione
d' iniziativa

Evasione

Nel caso di fermo, di esecuzione
di custodia cautelare,
emissione di ordine di carcerazione
per un reato per il quale è previsto
l' arresto obbligatorio.

Fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino nascoste
cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate
o disperse.

Acquisizione di plichi o corrispondenza (art.353)

E' un modo per assicurare fonti reali di prova può essere eseguito d' iniziativa solo in caso d' urgenza, altrimenti i plichi vanno trasmessi intatti al P.M. che può autorizzare la p.g. anche telefonicamente all' apertura.

E' atto a sorpresa ed il difensore può assistere senza essere preavvisato



In caso d' urgenza l' ufficiale di p.g. ordina all' ufficio postale di non inoltrare la corrispondenza al destinatario, tale ordine ha un' efficacia temporale limitata che dura 48 h, fino a quando il P.M. non emette un decreto di sequestro.

E' UN ATTO IRRIPETIBILE ED IL RELATIVO VERBALE VIENE ACQUISITO AL FASCICOLO DIBATTIMENTALE.

Accertamenti urgenti su luoghi cose e persone SEQUESTRO (art.354)

In attesa di direttive da parte del P.M. la p.g. cura che lo stato dei luoghi e delle cose non sia modificato, alterato o disperso.

Prima dell'intervento del P.M., la p.g. effettua accertamenti e rilievi necessari a cristallizzare lo status quo.

Pericolo di
alterazione o
dispersione

→ Rilievi: attività di semplice osservazione e conservazione dei dati concernenti il reato. Non costituiscono attività invasiva e possono essere effettuati anche dagli ausiliari(Descrittivi, Dattiloscopici, Antropometrici e Fotografici).

→ Accertamenti Tecnici: elaborazione critica e studio dei rilievi compiuti.

Accertamenti Urgenti: atti di conservazione, ispezione e quant'altro possa essere utile ai fini dell'accertamento del fatto-reato. In caso di prelievo coattivo di materiale biologico senza il consenso è necessaria autorizzazione del P.M.

In caso di urgenza anche gli agenti di p.g. procedono all'esecuzione. Sono atti irripetibili ed il relativo verbale è acquisito al fascicolo del dibattimento. Il difensore ha facoltà di essere presente senza diritto di preavviso.

SEQUESTRO

E' la materiale acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti solitamente è successivo alla perquisizione o all' acquisizione di plichi o di corrispondenza.

Tipi di sequestro

Il sequestro quale mezzo di ricerca della prova è atto irripetibile ed a sorpresa. Il relativo verbale verrà acquisito al fascicolo dibattimentale, in caso di convalida da parte del P.M., avverso tale convalida può essere avanzata richiesta di riesame al Tribunale della libertà

→ Probatorio: finalizzato ad acquisire ed assicurare le fonti di prova (art. 253-265 c.p.p.)

→ Preventivo: finalizzato ad impedire che una cosa pertinente al reato possa agevolare la commissione di altri reati, prostrarre ed aggravare le conseguenze del fatto-reato. E' una misura cautelare reale che spetta alla p.g. in casi eccezionali(321-323).

→ Conservativo: finalizzato all' acquisizione del patrimonio dell' indagato o del responsabile civile per il soddisfacimento delle pretese civili della parte civile o dello Stato. E' una misura cautelare reale (316-320)

DOCUMENTAZIONE DELL' ATTIVITA' DI P.G.

IL VERBALE

L' art. 357 distingue gli atti per i quali la p.g. deve redigere verbale da quelli per i quali tale forma di documentazione non è prevista.

Atti di P.G. per cui
è prevista la
verbalizzazione



Il processo verbale è atto pubblico
Anche se il giudice può
disattenderne il contenuto.
Può essere redatto in forma
integrale o riassuntiva

1. Sommarie informazioni dell' indagato
2. Sommarie informazioni testimoniali
3. Perquisizioni e Sequestri
4. Identificazione dell' indagato o di altri
5. Acquisizione plichi, corrispondenza ed apertura
6. Sospensione inoltro corrispondenza
7. Accertamenti e rilievi stato cose e persone
8. Accompagnamento per identificazione
9. Elezione domicilio
10. Atti di arresto in flagranza
11. Fermo di indiziato di delitto d' iniziativa
12. Descrizione fatti e situazioni prima che il P.M. abbia impartito direttive.

L' ANNOTAZIONE DI P.G.

Le annotazioni sono atti informali normalmente utilizzati dalla P.G. durante la fase delle indagini preliminari, tale attività non è suscettibile di utilizzazione probatoria.

Secondo quanto disposto dall' art. 115 c.c.p. le annotazioni contengono L' indicazione dell' ufficiale o dell' agente che ha svolto l' attività d' indagine Il giorno, il luogo e l' ora in cui sono state eseguite e l' enunciazione succinta del loro risultato. Le annotazioni sono quindi indicazioni sommarie,riassuntive di attività investigativa di minor importanza e costituiscono appunti non utilizzabili in dibattimento.

Il processo verbale si distingue dalla semplice annotazione essenzialmente per la congruità spazio temporale tra quanto è oggetto di documentazione e l' attività di formazione della documentazione stessa, la cui certa provenienza dal pubblico ufficiale abilitato risulta dalla sottoscrizione.

Non ha decisivo rilievo il rispetto delle forme e modalità prescritte dalla Legge per la redazione del verbale, la cui eventuale inosservanza non altera la natura del documento e non dà luogo a nullità salvo nelle ipotesi previste dall' art. 142.

LA RELAZIONE DI SERVIZIO

E' atto tipico che consiste nella segnalazione da parte dell' ufficiale o dell' agente di p.g. al responsabile dell' ufficio, Istituto o Reparto delle risultanze dell' attività espletata.

La relazione è assimilabile alle annotazioni ed essendo relativa ad attività svolta nella fase delle indagini preliminari, viene inserita nel fascicolo del P.M.

Può essere letta in dibattimento ed acquisita al relativo fascicolo quando le dichiarazioni in essa contenute siano difformi da quelle rese da un teste nel dibattimento al fine di valutarne la credibilità(art. 550, c. 3 c.p.p.).

Non può essere oggetto di testimonianza da parte della p.g. qualora essa si riferisca a dichiarazioni rese dall' indagato, essendovi un generale divieto di testimonianza in tale caso(art. 62 c.p.p.) a garanzia dello stesso

ALTRE ATTIVITA' DELLA P.G.

L' art. 348 c. 8 c.p.p. afferma il potere-dovere della P.G. di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal P.M. e di svolgere anche nell' ambito delle direttive da questo impartite, tutte le attività di indagine necessarie per accertare la presenza di fatti costituenti reato, nonché le attività richieste da elementi successivamente emersi, informando in tal caso prontamente il P.M.

Atti non delegabili

1. Interrogatorio arrestato o fermato
2. Confronti con indagato in vinculis
3. Ispezioni, perquisizioni e sequestri in uff. difensori
4. Accertamenti tecnici non ripetibili (360 c.p.p.)
5. Ispezioni personali
6. Perquisizioni presso banche a seguito di diniego



Atti delegabili

1. Ricezione di denunce, querele, istanze procedimenti presentati oralmente
2. Ispezione di cose e luoghi
3. Perquisizioni
4. Sequestri
5. Individuazione di persone o cose
6. Accertamenti tecnici ripetibili
7. Operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni
8. Interrogatori e confronti indagato in stato di libertà
9. Assunzione di informazioni da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini

Dal momento in cui l'attività è delegata, la P.G. è esente da ogni forma di responsabilità in ordine ai presupposti che legittimano l'atto

Attività di esecuzione

La P.G. può essere mera esecutrice di provvedimenti emanati dal P.M. o da altra autorità e ciò può avvenire nel caso di:


1. Fermo di indiziato di delitto disposto dal P.M.
2. Ordinanze che dispongono la custodia cautelare o altre misure cautelari o interdittive
3. Notificazioni
4. Provvedimenti di accompagnamento coattivo, emessi dal P.M. o dal GIP nei confronti dell' indagato e dal giudice del dibattimento nei confronti dell' imputato o di altre persone

Le attività delegate sono contenute in verbali che, in quanto ad atti pubblici, possono essere usate in dibattimento e fanno fede privilegiata fino a querela di falso. se si tratta di atti garantiti, compiuti dalla P.G. su delega del P.M. il relativo verbale va depositato immediatamente presso la segreteria del P.M. affinché il difensore possa prenderne visione ed estrarne copia.

Il procedimento penale davanti al Giudice di Pace

Decreto legislativo nr. 274 del 27 Agosto 2000:

- Nuove incombenze per gli operatori di P.G.
- Processo più snello e semplificato
- Conciliazione tra le parti
- Risarcimento del danno
- Sanzioni = prestazioni di utilità non retribuite e permanenza domiciliare



Si osservano le norme del c.p.p. ad eccezione :
incidente probatorio, fermo di indiziato, misure cautelari, arresto in flagranza,
proroga
termine indagini preliminari, udienze preliminari e riti abbreviati.

Competenza:



materia art. 4 Dlgs 274/2000

territorio art. 5 luogo di consumazione del reato

Le indagini preliminari

La P.G. una volta acquisita la notizia di reato, ha l'obbligo di compiere tutte le indagini necessarie per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole, se entro e non oltre il termine di 4 mesi, la notizia di reato si rivela fondata, riferisce al P.M. con relazione scritta e chiede contestualmente la citazione a giudizio della persona sottoposta ad indagini davanti al Giudice di Pace.

La citazione sarà redatta direttamente dall'ufficio del P.M. e notificata dall'ufficiale giudiziario.

Qualora, invece, il P.M. prenda direttamente cognizione di un reato di competenza del GdP, trasmetterà alla P.G. le opportune direttive, tuttavia se non dovessero essere necessari ulteriori atti di indagini, il P.M. formula direttamente l'imputazione e dispone la citazione a giudizio dell'imputato. Il P.M. quando deve procedere alla richiesta di archiviazione al GdP, trasmette il fascicolo contenente la documentazione della notizia di reato e i verbali compilati.

Se la persona offesa ha dichiarato di voler essere informata sulla richiesta di archiviazione, alla stessa va notificata in copia con precisazione che nel termine di dieci gg. potrà essere presentata opposizione richiesta di archiviazione indicando gli elementi di prova che giustificano ulteriori atti investigativi.

Il Giudizio

Se il reato è perseguibile a querela, il GdP promuove la conciliazione tra le parti e all' uopo, può rinviare l' udienza per un periodo non superiore a due mesi, avvalendosi eventualmente dell' attività di strutture pubbliche o private presenti sul territorio. Nel caso di conciliazione viene redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso e relativa accettazione.

L' imputato prima dell' apertura del dibattimento può presentare domanda di oblazione o richiedere il giudizio semplificato.

Aperto il dibattimento si procede immediatamente al giudizio. Dell' udienza viene redatto un verbale solitamente in forma riassuntiva

Eventualmente il GdP può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in luogo della permanenza domiciliare tenendo anche conto di eventuali richieste dell' imputato o del difensore munito di procura speciale.

In caso di particolare tenuità del fatto ossia in caso di danno esiguo, pericolo minimo, occasionalità e grado di colpevolezza non giustificano ripercussioni sul lavoro, studio, famiglia e salute del presunto reo, la nuova normativa prevede un' ipotesi di causa di esclusione della procedibilità.

Sanzioni applicabili dal Giudice di Pace

Oltre che al pagamento di una pena pecuniaria, il GdP può condannare l'imputato alla pena della permanenza domiciliare.

Questa consiste nell'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura.

La permanenza domiciliare non può protrarsi per meno di sei e più di quarantacinque giorni. Il condannato non è da considerarsi in stato di detenzione.

Può essere imposto anche il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui sussiste l'obbligo della permanenza.

Su richiesta dell'imputato il GdP può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità. Sanzione questa di durata non inferiore a dieci giorni e non superiore a sei mesi concretizzabile in una prestazione lavorativa, non retribuita, in favore della collettività, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti di assistenza Sociale e volontariato nell'ambito della provincia di residenza.

La prestazione non può superare le sei ore settimanali.

Il soggetto che si allontana dai luoghi in cui è obbligato o che non svolge il lavoro di pubblica utilità, è punito con la reclusione fino ad un anno.